

EMERGENZA CORONAVIRUS – QUARANTENA E SMART WORKING

Circolare 04/2022

Riferimenti normativi

Circolare prot. 60136 del Ministero della Salute del 30/12/2021; Circolare INPS n. 189 del 17/12/2021; Messaggio INPS n. 74 dell'8/01/2022; Circolare Ministero del Lavoro del 5/01/2022

Il 30 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha aggiornato il protocollo delle misure di quarantena da rispettare, differenziando le regole secondo lo stato di vaccinazione.

Per quarantena si intende il periodo di auto-isolamento da rispettare in seguito ad aver avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva.

| Caso | Quarantena |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti non vaccinati - Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) - Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni | <ul style="list-style-type: none"> - quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione - test finale (molecolare o antigenico-rapido) con risultato negativo |
| <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici | <ul style="list-style-type: none"> - quarantena di 5 giorni - test finale (molecolare o antigenico-rapido) con risultato negativo |
| <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster - Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti | <ul style="list-style-type: none"> - <u>non si applica la quarantena</u>, ma un periodo di auto sorveglianza di 5 giorni in cui verificare l'eventuale insorgenza di sintomi - <u>obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</u> |

Per quanto riguarda invece l'isolamento riferito ai **soggetti contagiati**, può essere ridotto da 10 a 7 giorni, per coloro **che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster**, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, in assenza di sintomi o asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico-rapido con risultato negativo.

Per quanto riguarda i lavoratori agili in quarantena fiduciaria, segnaliamo che non risulta variato l'orientamento dell'INPS, di cui alla nostra circolare 31 di ottobre 2020: il caso di quarantena fiduciaria, a seguito di contatto stretto con una persona risultata positiva al tampone per coronavirus, non costituisce incapacità temporanea al lavoro, ma una situazione di rischio per la collettività. Pertanto, qualora il lavoratore possa svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, non troverà applicazione l'equiparazione dell'assenza alla malattia.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero della Pubblica Amministrazione ha raccomandato il **massimo utilizzo della modalità di lavoro *smart working*** anche nel settore privato. Fino al 31 marzo 2022 è possibile attivare lo *smart working* con modalità semplificata, quindi senza accordo individuale, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e dell'Inail.

L'INPS, nel messaggio n. 74 dell'8/01/2022, ha comunicato la proroga al 31 marzo 2022 del termine di fruizione del "Congedo Parentale SARS CoV-2", per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

I requisiti per accedere Congedo Parentale SARS CoV-2 sono i seguenti:

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il figlio, per il quale si presenta la domanda, è convivente e minore di 14 anni (non si applica a figli disabili);
- il figlio, per il quale si presenta la domanda, è affetto da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Contrariamente al passato, il congedo potrà essere richiesto anche da un genitore che lavora in modalità *smart working*, purché ci siano tutti gli altri i requisiti. Rimane invariata l'indennità riconosciuta dall'INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.

Il congedo non può essere fruito da entrambi i genitori nello stesso giorno. Per altre varie situazioni di compatibilità/incompatibilità (ad esempio, malattie, ferie, altri congedi), si fa riferimento a quanto riportato dall'INPS nella circolare n. 189 del 17/12/2021.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.